

IL PRESIDENTE

Prot. n. 700

NC/am

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. n. 700
Com. n. 411 e.p.c.

Oggetto:

Disegno di legge " Attuazione delle direttive C.E.E. per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. -- Parere ex art. 19 del Regolamento.

Comunico alla S.V. che questa Commissione ha espresso, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Distinti saluti

Bari, 11

7 FEB. 1977

Al Presidente della 2^a Commissione
Consiliare Permanente

S E D E

Al Presidente del Consiglio Regionale
Pugliese

S E D E

dat. prof. Bizzo

(prof. Marcello Bizzo)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

IL PRESIDENTE

Prot.

000628	17 FEB. 1977	
Cal.	Classe	Fasc.

Bari, 17 Feb. 1977

Ill.mo

Signor Presidente

Consiglio Regionale Puglia

S E D E

Si trasmette, per gli opportuni adempimenti di con
za, il disegno di legge "Attuazione delle direttive CEE
la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime
interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di t
zone svantaggiate", approvato da questa Commissione.

Cordiali saluti.

St. 07/50
On. Prof. Giuseppe Sasso

Giuseppe Sasso

dat - per corso

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

MISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE C.E.E. PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA
E L'ISTITUZIONE DI UN REGIME DI INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOL
TURA DI MONTAGNA E DI TALUNE ZONE SVANTAGGIATE

Relatore On. Prof. Giuseppe Sasso

RELAZIONE

Come è noto, le Regioni sono chiamate dalla legge statale n.153 a concorrere all'attuazione degli impegni comunitari procedendo innanzitutto a regolare con proprie leggi la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE nn. 159-160 e 161 del 17/4/72A e n. 268 del 28/4/75, per adattarle alle esigenze dei singoli territori agricoli nel rispetto dei limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonché dai principi fondamentali della legge statale e, successivamente, a realizzare l'intero arco operativo degli interventi previsti.

La partecipazione della Regione all'attuazione delle direttive sarà piena e sostanziale anche, se la normativa regionale non potrà spaziare al di fuori dei limiti, a volte troppo angusti, stabiliti dal legislatore statale: tanto perché solo l'Istituto regionale è naturalmente in grado di realizzare il processo di rinnovamento dell'agricoltura italiana e per la connessione della materia con la competenza primaria adesso riconosciuta in agricoltura e per il necessario coordinamento operativo della politica strutturale con la politica agricola nazionale che può realizzarsi unicamente con il concorso regionale.

Alla base del presente disegno di legge sono state poste alcune esigenze fondamentali per la necessità obiettiva di inserire gli interventi pubblici previsti dalle direttive nella realtà strutturale, economica e sociale del territorio regionale pugliese:

1° - NECESSITA' DI SALVAGUARDARE L'AZIENDA DIRETTO-COLTIVATRICE INCREMENTANDONE L'ULTERIORE SVILUPPO

L'azienda diretto-coltivatrice costituisce in Puglia la base portante del processo produttivo agricolo contribuendo alla produzione lorda vendibile per il 74,6%. La crisi dell'azienda diretto-coltivatrice, che potrebbe essere determinata da un mancato ammodernamento della stessa, può diventare crisi dell'intera agricoltura regionale, e, in definitiva, di buona parte dell'economia pugliese. Di qui la necessità di indirizzare in via prioritaria l'intervento pubblico verso questo tipo di azienda nel quale i lavoratori occupati non hanno raggiunto livelli di redditi comparabili a quelli degli addetti ai settori extra-agricoli. L'obiettivo dello sviluppo delle aziende diretto-coltivatrici e delle aziende condotte in forma cooperativa da coltivatori diretti e da manuali coltivatori della terra, viene perseguito nel disegno di legge concentrando l'intervento pubblico sulle stesse (articolo 3 comma 2°) e consentendo anche alle aziende sottodimensionate di presentare un piano di sviluppo (articolo 7).

Viene così attuato il recupero del maggior numero possibile di aziende al progetto di ristrutturazione comunitario e nazionale previa fissazione di criteri sufficientemente elastici quanto alla percentuale di reddito e di tempo richiesto per la presentazione di piani di sviluppo.

2° - NECESSITA' DI FAVORIRE LA FORMAZIONE DI AZIENDE DIRETTO-COLTIVATRICI IN FORMA ASSOCIATIVA

Al fine di garantire che la mobilità fondiaria - che sarà provocata dall'incentivo della concessione del premio di apporto strutturale - non favorisca gli operatori agricoli dotati di maggiore potenziale economico e che alla terra guardano come bene di rifugio o come rendita, è previsto che il beneficio sia concesso prioritariamente a quei proprietari che cedono il fondo a categorie di operatori agricoli - quali i mezzadri, i coloni, gli affittuari, i salariati e braccianti - che perseguono lo scopo della formazione di aziende in forma associativa.

3° - NECESSITA' DI PRESERVARE E FAVORIRE LE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE ZONE OVE LA PRESENZA UMANA DEGLI OPERATORI E' RITENUTA NECESSARIA PER IL MANTENIMENTO DI UN MINIMO DI POPOLAZIONE E PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA DELL'AMBIENTE NATURALE

A tal fine è previsto un regime particolare di interventi finanziari articolato in aiuti agli investimenti aziendali e di carattere collettivo a condizioni più favorevoli di quelle previste dalle direttive generali nella ristrutturazione e la concessione di una particolare indennità compensativa. Tale indennità consente di riconoscere, per la prima volta in termini concreti, l'esigenza di integrare i redditi degli operatori agricoli che si trovano ad operare in condizioni ed ambienti particolarmente difficili. Assai rimarchevole è la scelta operata nel d.d.l. di commisurare l'indennità compensativa secondo scaglioni di ampiezza della superficie agraria coltivata e di allevamento in guisa da favorire le piccole aziende.

4° - NECESSITA' CHE IL PROCESSO DI AMMODERNAMENTO E DI POTENZIAMENTO -
DELLE STRUTTURE AGRICOLE SI REALIZZI CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI -
ENTI LOCALI PERCHE' GLI AIUTI COMUNITARI SI INSERISCA NELLA LO-
GICA DEI PIANI ZONALI

L'applicazione della direttiva n. 72/159/CEE, se effettuata senza il concorso degli enti locali, può dar vita ad un meccanismo burocratico e di pianificazione isolata ed individuale con il rischio di mettere in piedi piani di sviluppo slegati dalla residua pianificazione territoriale.

Al fine di evitare detto pericolo il d.d.l. prevede che i comitati consultivi zonali di cui all'articolo 26, lettera c), della legge numero 153:

- a) siano composti, oltre che da rappresentanti delle organizzazioni professionali, dai rappresentanti dei Comuni nel cui territorio ricadono le aziende presentatrici dei piani di sviluppo;
- b) siano istituiti presso ogni Provincia o Comunità Montana;
- c) siano presiedute dal Presidente della Provincia o della Comunità Montana;
- d) esprimano pareri che riflettono non solo l'idoneità del piano di sviluppo a realizzare gli obiettivi di ammodernamento dell'azienda attraverso gli interventi in esso programmati ma anche la rispondenza dello stesso alle linee programmatiche dei piani zonali.

5° - ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE BUROCRATICHE REGIONALI PREPOSTI ALLA INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

La direttiva n. 161 concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, implica un campo di attività che va ben oltre quello della tradizionale assistenza tecnica e che si articola in quattro direzioni: l'attività d'informazione socio-economica; la formazione ed il perfezionamento dei consulenti socio-economici; la capillare divulgazione di notizie utili agli operatori economici agricoli; la qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura. Per coprire tutta l'area di operatività della direttiva il disegno di legge ha previsto, come del resto è richiesto dalla legge statale n. 153, la costituzione di appositi servizi centrali e periferici regionali. Ampio spazio operativo è stato, peraltro, riservato alle Associazioni e alle organizzazioni professionali che potranno, pertanto, concorrere con i servizi regionali all'attuazione degli interventi previsti in materia di informazione socio-economica e di qualificazione professionale.

Tutto ciò premesso, e data l'importanza che riveste in agricoltura l'applicazione del presente d.d.l., si auspica l'approvazione del medesimo da parte di questa Assemblea.

ART. 1

La presente legge regola la materia in attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. n. 72-159/CEE, 72-160/161-72, 268 CEE del 28 aprile 1975, in conformità alle disposizioni delle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976.

ART. 2

Le disposizioni contenute nelle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976 trovano applicazione nel territorio della Regione Puglia nel rispetto delle norme procedurali e delle priorità previste dai successivi articoli.

TITOLO I

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

SEZIONE I.

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

ART. 3

Per ottenere gli aiuti previsti dal titolo terzo della legge nazionale n. 153 del 9 maggio 1975, per l'ammmodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, gli interessati devono inoltrare domanda corredata dalla necessaria documentazione alla Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura - per il tramite dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente.

L'Assessorato all'Agricoltura si avvale degli Uffici tecnici del settore per l'istruttoria delle pratiche, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo e, dopo aver acquisito il parere del competente Comitato consultivo zonale di cui al successivo art. 11, sottopone alle decisioni della Giunta regionale le richieste.

La Giunta Regionale esamina ed approva, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i piani di sviluppo aziendale valutando prioritariamente:

- a) le richieste di contributi e mutui avanzate da coltivatori diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di età inferiore ad anni 45;
- b) le richieste avanzate da Società di persone e da Cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da mezzadri e coloni.

segue art. 3

L'Assessore regionale all'Agricoltura e foreste emana apposite istruzioni ai dipendenti degli Uffici tecnici per il controllo delle fasi di attuazione dei piani di sviluppo, secondo le modalità e gli obiettivi in esso programmati ed in relazione alle erogazioni degli aiuti.

ART. 4

I destinatari degli interventi finanziari e contributivi, i requisiti d'ordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi devono possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il regime di incentivazione, la determinazione del reddito di obiettivo restano disciplinati dalle leggi statali n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976, con le integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

ART. 5

La Regione accerterà che l'imprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo terzo della citata legge statale ricavi dall'attività agricola almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro e dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro, esperendo, sulla base dei dati indicati dall'interessato in apposito atto sostitutivo di notorietà, ogni opportuna indagine, anche avvalendosi, ove necessario, degli Uffici del Lavoro e dei contributi Agricoli Unificati.

Quando il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola non raggiungano i valori indicati al comma precedente, questi sono abbassati fino alla misura del 50%, a condizione che al momento della presentazione del piano di sviluppo la percentuale del reddito da lavoro ricavato dall'attività agricola e del tempo dedicato siano comprese tra il 50 e il 70% e che, una volta attuato il piano, siano raggiunti per entrambi i requisiti dei valori di cui al comma precedente.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 153, sarà considerato a titolo principale l'imprenditore che operi nelle zone montane e nelle zone considerate svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75-268/CEE, quando dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Il requisito del possesso di una sufficiente capacità professionale sarà provato dall'interessato mediante certificato di studio o atto sostitutivo di notorietà nei casi previsti dal III e IV comma dell'art. 12 della legge statale n. 153 del 9 maggio 1975.

ART. 6

In applicazione dell'art. 25 della legge statale n. 153 la Regione prenderà in considerazione alla fine di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie e, comunque, dopo aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto il reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il cui reddito da lavoro non superi più del 15% il reddito comparabile, alla condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammmodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.

ART. 7

Nella determinazione del reddito di obiettivo per l'ammodernamento, il reddito delle unità lavorative uomo impiegate nell'azienda che presenta il piano può essere determinato considerando anche un'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra agricole non superiore al 20% del reddito di obiettivo, a condizione che dalla azienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.

L'obiettivo dell'ammodernamento aziendale si intende conseguito anche quando l'azienda in grado di svilupparsi potrà raggiungere un livello di reddito pari a quello delle aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti per la Regione.

Nelle zone montane e in quelle considerate svantaggiate:
a) nel reddito da lavoro, da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo, è incluso l'importo dell'indennità compensativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge N. 352 del 10 maggio 1976; b) l'aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricole può essere elevata al 50% del reddito complessivo, purchè il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia almeno pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.

Per le zone definite all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE, il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda è abbassato a n. 1.610 ore da lavoro comparabile.

ART. 8

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, relativi ai mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario, rispettivamente, entro il limite massimo dell'11% e il limite minimo del 2%.

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni della legge 9/5/75 n.153, con le modifiche di cui agli artt. 8 e 9 della legge 10/5/1976 n. 352, il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 9/5/75 n. 153, viene elevato all'80% dell'ammontare del mutuo compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso art. 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonché per gli affittuari, mezzadri e coloni, per i quali la citata percentuale è elevata al 90%.

ART. 9

Nelle aree del territorio regionale, appartenenti a zone montane o svantaggiate, individuate e qualificate dal Consiglio regionale come zone suscettibili di sviluppo dell'attività turistica e delle attività artigianali, le provvidenze previste nell'art. 15 della legge 9/5/1975 n. 153, potranno essere concesse anche per investimenti di carattere turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda, da realizzarsi nell'ambito dell'azienda agricola.

ART. 10

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, è concesso, in aggiunta alle provvidenze di carattere creditizio, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni della legge 9/5/1975 n. 153, con le modifiche di cui agli artt. 8 e 9 della legge 10/5/1976, n. 352, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo predetto sono elevati di un terzo a condizione che l'azienda disponga di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera.

ART. 11

E' istituito presso ciascuna Provincia e Comunità montana un Comitato Consultivo con il compito di esprimere parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1975 n. 153 e nella presente legge.

Il Comitato si esprime, inoltre, sulla rispondenza del piano di sviluppo agli obiettivi programmatici previsti dai piani zonali e, in mancanza, alle direttive formulate dalla Giunta regionale.

Nei territori delle province in cui sono state istituite le Comunità montane, i Comitati consultivi delle Amministrazioni provinciali sono competenti ad esprimere parere solo nei riguardi dei piani di sviluppo delle aziende non ricadenti nei comprensori delle Comunità Montane.

Sono componenti di ciascun Comitato consultivo:

- a) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o della Comunità montana o loro delegato con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante del Comune nel cui territorio ricade l'azienda interessata al piano di sviluppo;
- c) cinque rappresentanti designati dalle categorie professionali più rappresentative a livello nazionale;
- d) tre rappresentanti delle cooperative agricole designate dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;
- e) il dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o un suo delegato;
- f) un rappresentante dell'Ente di sviluppo;
- g) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- h) un funzionario dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura inquadrato nei ruoli regionali al 6° e al 7° livello con

segue art. 11

funzioni di segretario.

I componenti di ciascun Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e sulla base delle designazioni effettuate dagli Enti ed organismi interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il parere espresso dal predetto Comitato consultivo è notificato dal Presidente, dopo aver sentito la competente commissione della Amministrazione provinciale o della Comunità, al Dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Ove il parere non sia pervenuto al predetto Ispettorato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale all'Agricoltura, anche a mezzo di proprio delegato, convoca il Comitato, ne acquisisce il parere e lo comunica per conoscenza alla Provincia o Comunità Montana nel cui territorio ricade l'azienda.

Le riunioni del Comitato si effettuano presso l'Amministrazione Provinciale o la Comunità Montana; la Segreteria del Comitato ha sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e le convocazioni vengono indette dal Presidente.

Ai componenti dei Comitati estranei all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza di L. 7.000 a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Di ciascuna seduta sarà redatto regolare verbale.

ART. 12

Nelle zone montane ed in quelle svantaggiate comprese nell'elenco comunitario, alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile neppure con gli adeguamenti previsti dagli Artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione concede aiuti per gli investimenti alle condizioni previste dal Titolo III, Sezione I della legge 9 maggio 1975, n. 153.

SEZIONE II

INVESTIMENTI COLLETTIVI ZOOTECNICI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

ART. 13

La Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati nell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

La spesa ammissibile nelle zone montane e svantaggiate non può eccedere 80.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e 400 unità di conto per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.

Le domande intese ad ottenere l'intervento contributivo della Regione vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione, all'Assessorato all'Agricoltura, il quale, esperita a mezzo degli Uffici tecnici del Settore l'istruttoria, sottopone le richieste alla decisione della Giunta regionale.

SEZIONE III

AIUTI PER LA CONTABILITA' AZIENDALE

ART. 14

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie ed i modelli adottati a livello regionale, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende dirette coltivatrici, un contributo di 473 unità di conto erogabile in quattro anni.

Alla definizione delle metodologie e dei modelli che gli imprenditori devono adottare provvede l'Assessorato Regionale all'Agricoltura il quale, tramite i propri uffici ed utilizzando anche tecnici ed altri Enti o Associazioni convenzionate allo scopo, fornisce l'assistenza necessaria e cura la vigilanza sulla tenuta della contabilità e la raccolta dei dati.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e sulla base dei rapporti informativi predisposti dagli organi tecnici dell'Assessorato.

SEZIONE IV

AIUTI DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE

ART. 15

Per garantire la corretta diffusione della contabilità aziendale e una adeguata assistenza nella formulazione dei piani aziendali ed interaziendali, sarà data priorità, nell'erogazione dei contributi di avviamento previsti dall'art. 30 della legge 9/5/75 n. 153, alle Associazioni di produttori i cui programmi riguardino l'assistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità o la messa a punto dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in collegamento con gli Uffici tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura preposti alla cura degli specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilità aziendale.

TITOLO II

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPO DI MIGLIORAMENTO DELLE COLTURE.

ART. 16

Per ottenere l'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola e il premio di apporto strutturale previsti dalla legge del 9 maggio 1975, n. 153, gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato all'Agricoltura e Foreste - domanda corredata dalla necessaria documentazione.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, avvalendosi degli Uffici tecnici del Settore per l'istruttoria delle pratiche, intesa ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art. 37 della predetta legge statale, sottopone tali richieste alle decisioni della Giunta municipale di un proprio parere.

La Giunta regionale decide, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, entro 90 giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale e demandando all'Assessore all'Agricoltura il rilascio del motivato nulla-osta per il pagamento delle indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola.

ART. 17

Nell'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei beneficiari dell'indennità per anticipata cessazione, per se e per i familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari titolarità dei genitori sulla potestà familiare secondo la legge 19 maggio 1975, n. 151.

ART. 18

Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine successivo le domande dei seguenti aventi titolo:

- a) proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora trasformino i relativi contratti in affitto della durata minima di quindici anni;
- b) proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnano a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;
- c) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo.

ART. 19

Le funzioni di organismo fondiario per gli effetti di cui all'art. 40 della legge 9/5/1975, n. 153 e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate dall'Ente di sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di terre nell'ambito delle sue disponibilità, mediante dichiarazione di impegno entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori coltivatori diretti e tra questi quelli operanti su fondi contigui.

TITOLO III

INDENNITA' COMPENSATIVA

ART. 20

Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975, una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al 3° comma del precedente art. 5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, partecipante;
- che la superficie agricola utilizzata per le colture non specializzate non sia inferiore ai tre ettari, salvo quanto disposto dal successivo art. 21.
- che il reddito imponibile annuo del soggetto non sia superiore a L. 2.500.000.=

ART. 21

La misura dell'indennità compensativa è determinata secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

Per ogni ettaro di superficie agraria coltivata - con esclusione delle produzioni foraggere, della produzione di frumento, delle coltivazioni olivicole e della coltivazione intensiva di pereti, pescheti e meleti - la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sottoindicati:

sino ad 8 ettari: fino ad un massimo di 40 u.c.

da 9 a 15 ettari: fino ad un massimo di 30 u.c.

da 16 a 25 ettari: fino ad un massimo di 20 u.c.

da 26 a 35 ettari: fino ad un massimo di 16 u.c.

Per ogni UBA (Unità Bestiame adulta) allevata durante l'anno, la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sottoindicati:

per le prime 8 UBA: fino ad un massimo di 52 u.c.

da 9 a 15 UBA: fino ad un massimo di 45 u.c.

da 16 a 25 UBA: fino ad un massimo di 35 u.c.

da 26 a 35 UBA: fino ad un massimo di 20 u.c.

L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 52,5 u.c. per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda. Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda: in tale caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte da comprendersi nel 1° e 2° scaglione.

segue art. 21

L'importo totale per impresa dell'indennità concessa non potrà superare in ogni caso, anche quando l'azienda si dedichi alla coltivazione e all'allevamento, n. 1700 u.c.

ART. 22

La domanda intesa ad ottenere l'indennità compensativa, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura - competente per territorio.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, deve essere accompagnato da atto sostitutivo di notorietà nel quale il richiedente dichiara la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla concessione dell'indennità.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasmetteranno all'Assessorato Regionale all'Agricoltura le domande con parere motivato entro 30 giorni dalla data di acquisizione della domanda.

Alla liquidazione dell'indennità si provvederà con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Il Segretario della Giunta Regionale curerà l'invio di copia della deliberazione di liquidazione delle indennità ai Comuni delle zone montane e di quelle svantaggiate perchè la stessa sia tenuta affissa nell'Albo Comunale per giorni quindici.

TITOLO IV

INFORMAZIONE SOCIO+ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

SEZIONE I

INFORMAZIONE SOCIO ECONOMICA

ART. 23

Le attività di informazione socio-economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti condizioni: a) che abbiano una idonea struttura; b) che si avvalgano di informatori socio-economici provenienti dai corpi a livello universitario previsti dall'art. 51 della legge n. 153; c) che abbiano una adeguata rappresentatività degli interessi degli operatori agricoli; d) che ottengano il riconoscimento con provvedimento del Consiglio regionale.

Presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura è istituito un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l'informazione socio-economica, con il compito di coordinare le attività dirette e indirette svolte in materia. Presso ciascun Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura è istituita una Sezione specializzata di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 161 del 17 aprile 1972.

Alla direzione della Sezione specializzata è preposto un dipendente appartenente alla settima fascia nominato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura, su proposta del Coordinatore dell'Assessorato.

ART. 24

Il servizio e le Sezioni di cui al precedente articolo si avvarranno anche dell'opera del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso i Centri di Assistenza Tecnica.

Detto personale verrà immesso a domanda nel ruolo organico del personale della Regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla legge n. 18/74, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successivo provvedimento legislativo.

Le leggi regionali che provvederanno alla ristrutturazione dell'ordinamento degli Uffici regionali o alla delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali, terranno conto delle esigenze dell'informazione socio-economica e dell'assistenza allo sviluppo agricolo, prevedendo anche l'utilizzazione in seno al servizio e alle sezioni specializzate dei consulenti socio-economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge n. 153 del 9 maggio 1975.

ART. 25

Per far conoscere agli imprenditori agricoli dell'intero territorio regionale l'attività svolta per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura pugliese in attuazione delle direttive comunitarie concernenti la riforma dell'agricoltura e per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura, l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste diramerà un bollettino mensile dal titolo "Notiziario Agricolo Regionale Pugliese" ed utilizzerà i canali e i mezzi informativi che riterrà più idonei.

SEZIONE II

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

ART. 26

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 35 della legge n. 153 del 9 maggio 1975, la Regione istituisce presso l'Assessorato all'Agricoltura un apposito servizio per la qualificazione professionale e l'assistenza tecnica delle persone che lavorano in agricoltura.

Detto servizio si articolerà in due diversi settori di attività, e precisamente:

- a) un settore destinato a promuovere lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in una agricoltura moderna;
- b) un settore destinato a promuovere in forma capillare una azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta al livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee.

I corsi di qualificazione dovranno tendere alla formazione di capi-azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche produttive e nuove forme di gestione aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione e, più in generale, adeguare il livello di formazione generale, tecnico ed economico, alle esigenze imposte dalle dinamiche della realtà agricola.

Detto livello di formazione dovrà essere costantemente sostenuto ed aggiornato attraverso una organica integrazione tra le attività di qualificazione e di assistenza tecnica.

lm,

L'attività di qualificazione delle persone che lavorano in agricoltura sarà svolta dalla Regione anche attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che ne ottengano specifico riconoscimento dal ^{ante} Consiglio regionale.

^{la Europ.}
~~Il settore di cui al punto a) del precedente articolo è chiamato a coordinare le iniziative poste in essere dalle organizzazioni professionali ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 161 del 17 aprile 1972.~~

ART. 28

Le attività specificate al punto b) del precedente art. 26 verranno svolte sul territorio regionale da Uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna zona omogenea delimitata secondo i criteri stabiliti al precedente art. 11.

A ciascun Ufficio zonale verrà assegnato un funzionario esperto di economia agraria con particolare riferimento alla contabilità ed alla analisi della gestione aziendale, nonché uno o più tecnici specialisti nelle diverse branche dell'agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani zonali di sviluppo agricolo adottati.

Gli Uffici dovranno provvedere a coordinare, stimolare e orientare secondo gli indirizzi emersi dalla programmazione zonale e regionale, l'attività di divulgazione e di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ed adattamenti all'attuale struttura degli Uffici Agricoli di Zona.

TITOLO V

INFRASTRUTTURE NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

ART. 29

Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture sufficienti, ed in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, nelle zone montane ed in quelle svantaggiate, la Regione finanzia la realizzazione delle predette opere, alle Comunità Montane e ai Consorzi di Comuni, che si costituiranno nelle zone svantaggiate dandosi una regolamentazione analoga a quella contenuta negli artt. 4 e seguenti della legge 3 dicembre 1971, n. 110/2.

Condizione indispensabile per essere ammessi a godere del predetto aiuto è che la Comunità Montana o il Consorzio di Comuni preveda nei propri programmi la realizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 30

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte con le autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE sui fondi stanziati dalla legge 9/5/75, n. 153 e dalla legge 10/5/76, n. 352 e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.

Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio, nonchè alla determinazione di singoli stanziamenti si provvederà con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione allo stesso sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal CIPE.